


IL (NON) RICONOSCIMENTO DELLA VIOLENZA DOMESTICA

NEI TRIBUNALI CIVILI
E PER I MINORENNI



Un'indagine delle avvocate dei Centri antiviolenza
dell'Associazione *D.i.Re*

INDICE

03	INTRODUZIONE
04	NOTA METODOLOGICA
06	1. LA CONVENZIONE DI ISTANBUL
07	2. LE ALLEGAZIONI
08	3. GLI INCONTRI PROTETTI
09	4 L'AFFIDAMENTO DEI MINORI
10	4.1 PREMESSA
11	4.2 Affidamento condiviso
12	4.3 Affidamento al servizio sociale
14	4.4 Collocamento dei minori
15	5. LA DECADENZA DALLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE
16	6. L'INCARICO AI SERVIZI SOCIALI DI RELAZIONE SULLA GENITORIALITÀ
17	7. LA CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO (CTU)
23	8. IL COSTO DELLA CTU
24	9. LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO
25	10.LA MEDIAZIONE FAMILIARE
27	11. IL SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ DA FARSI IN COPPIA CON IL MALTRATTANTE
29	CONCLUSIONI

INTRODUZIONE



La rete delle avvocate che collaborano con i Centri Antiviolenza è composta di oltre 100 professioniste specializzate nella difesa dei diritti delle donne lesi dalla violenza maschile che si propongono di promuovere pratiche giudiziarie, diffondere buone prassi, analizzare il diritto nazionale e internazionale.

Nel confronto tra le esperienze quotidiane, le avvocate della rete hanno constatato l'evidente e perdurante disconoscimento della violenza domestica nei Tribunali civili e per i Minorenni. Malgrado le produzioni documentali, la pendenza di procedimenti penali o addirittura di misure cautelari, i Tribunali civili e per i Minorenni non considerano la violenza come rilevante nella determinazione dei rapporti genitoriali, in palese contrasto con il disposto dell'art. 31 della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (da qui in poi *Convenzione di Istanbul*), Convenzione ratificata dall'Italia nel 2013 e in vigore dal 2014. In particolare, le avvocate hanno rilevato che la violenza non viene proprio menzionata, che la documentazione allegata viene semplicemente disattesa in un meccanismo che impedisce anche la rilevazione della disapplicazione della norma oltre che della Convenzione di Istanbul.

Senza pretesa di scientificità o di valenza statistica, attraverso un questionario compilato dalle avvocate che collaborano con i Centri Antiviolenza, e riferito alle pratiche dalle stesse gestite, si sono raccolti i dati sullo stato dell'applicazione della Convenzione di Istanbul nei Tribunali civili e per i Minorenni.

Emerge l'esigenza di strutturare una raccolta dati ministeriale – peraltro richiesta dalla stessa Convenzione di Istanbul – che permetta un'analisi scientifica e statisticamente rilevante di come i Tribunali civili e per i Minorenni rispondono ai casi di violenza maschile sulle donne.

La violenza non viene proprio menzionata e la documentazione allegata viene semplicemente disattesa, in un meccanismo che impedisce anche la rilevazione della disapplicazione della norma oltre che della Convenzione di Istanbul.



GRAFICI 1-A, 1-B. DISTRIBUZIONE PER REGIONE DEL CAMPIONEDI AVVOCATE PARTECIPANTI ALL'INDAGINE

NOTA METODOLOGICA

L'indagine sul riconoscimento della violenza nei giudizi civili e minorili qui presentata è stata condotta mediante somministrazione di un questionario strutturato alle avvocate che operano nei centri della rete D.i.Re.

Hanno partecipato alla rilevazione 54 avvocate su un totale di 98, tra avvocate civiliste e penaliste. Nelle statistiche che seguono si farà sempre riferimento esclusivamente al numero di avvocate che hanno risposto al questionario.

I dati presentati in questo report non costituiscono un campione probabilistico. Tuttavia, il campione risulta costituito da oltre la metà delle avvocate (55,1%) e distribuito sul territorio nazionale in maniera sufficientemente rappresentativa dell'intero universo delle avvocate dei centri, come evidenziato nei grafici 1-A e 1-B.

La rilevazione è stata condotta attraverso un questionario disponibile online, composto da 10 sezioni. Ciascuna avvocata partecipante alla rilevazione ha potuto così inserire direttamente i dati relativi alla sua attività da un qualsiasi Pc con una connessione internet.

Le domande previste nel questionario di rilevazione tendono ad indagare i seguenti aspetti, distinti di volta in volta per il Tribunale Ordinario e Tribunale per i Minorenni.

1. LE ALLEGAZIONI
2. L'AFFIDO DEI MINORI
3. LA RESPONSABILITÀ GENITORIALE
4. LE COMUNICAZIONI DELLE PROCURE/TRIBUNALE MINORILE
5. IL SERVIZIO SOCIALE
6. LA CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO (CTU)
7. I COSTI DELLA CTU
8. LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO
9. LA MEDIAZIONE FAMILIARE
10. IL SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ

Il periodo di riferimento è antecedente al cosiddetto Codice Rosso e va dal 1° gennaio 2017 al 30 giugno 2019.

La numerosità annuale dei casi seguiti dalle avvocate risulta quella rappresentata nel grafico 2. dal quale emerge che nella maggior parte dei casi le avvocate seguono annualmente fino a 15 casi di donne che subiscono violenza e questo riguarda tutti e tre gli anni considerati.

Più che di un'indagine quantitativa si tratta di un'indagine "esplorativa" finalizzata a descrivere l'esperienza delle avvocate dei centri antiviolenza di D.i.Re nei tribunali civili e per i minorenni.

L'intera indagine, pertanto, va letta e interpretata come intervista alle avvocate sulla loro esperienza di sostegno alle donne in uscita dai percorsi di violenza e non di diritto di famiglia tout court.




GRAFICO 2. CASI SEGUITI ANNUALMENTE DALLE AVVOCATE INTERVISTATE

1. LA CONVENZIONE DI ISTANBUL

La Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul) è stata firmata a Istanbul nel 2011, ratificata dall'Italia nel 2013 ed entrata in vigore il 1° agosto del 2014. Si tratta dello strumento più evoluto e sofisticato per il contrasto alla violenza maschile contro le donne e ha indicazioni specifiche in materia di regolamentazione dei rapporti genitoriali nei casi di violenza.

Per quanto concerne in particolare i diritti di visita e custodia, la Convenzione di Istanbul disciplina alcuni aspetti fondamentali:

- la necessità di considerare la violenza (e la sicurezza della madre) nella determinazione e regolamentazione di tali diritti,
- il divieto di meccanismi obbligatori di mediazione, la necessità di strumenti di valutazione del rischio,
- la protezione della vittima.

Tutta la normativa italiana dovrebbe essere applicata alla luce della Convenzione di Istanbul, rispettandone i dettati e interpretando le norme in modo conforme.

Eppure, dall'indagine effettuata, la Convenzione di Istanbul non è mai citata nelle decisioni adottate (grafico 3).

Il dato è emblematico quanto sconcertante e riflette la disapplicazione della Convenzione di Istanbul da parte dei tribunali¹ oltre che l'occultamento della violenza nei procedimenti civili.

Giova osservare che nel periodo successivo a quello considerato nella rilevazione sono emersi provvedimenti che citano e utilizzano la Convenzione di Istanbul, con interpretazioni degne di massima diffusione e di interesse. È doveroso darne atto quale evoluzione senz'altro positiva.




GRAFICO 3. MENZIONE DELLA CONVENZIONE DI ISTANBUL NEI PROVVEDIMENTI DEI TRIBUNALI

1. Il disconoscimento della violenza in sede civile e la disapplicazione della Convenzione di Istanbul nella determinazione dei diritti di visita e custodia è un fenomeno che riguarda tutti i paesi membri valutati dal GREVIO (si veda dichiarazione congiunta https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/SR/StatementVAW_Custody.pdf, traduzione in italiano <https://www.direcontrolaviolenza.it/affido-dei-minori-e-violenza-contro-le-donne-importante-dichiarazione-internazionale/>)

2. LE ALLEGAZIONI

Nei procedimenti civili sono numerose, come si evince dal grafico 4, le allegazioni² depositate/prodotte dalle avvocate dei centri Antiviolenza al fine di rappresentare all'Autorità giudiziaria la violenza che la donna subisce in ambito familiare: denunce (94,4%), referti (100%), misure cautelari emesse in sede penale (98,1), decreti di rinvio a giudizio (96,3%), sentenze di condanna (88,9%), relazioni del Centri Antiviolenza (63%).





GRAFICO 4.
DISTRIBUZIONE DELLE TIPOLOGIE DI ALLEGAZIONI
DEPOSITATE PRESSO I TRIBUNALI



Nonostante la stragrande maggioranza delle avvocate (quasi il 78%) che hanno partecipato all'indagine dichiarò che le allegazioni vengono poste a fondamento dei provvedimenti giudiziari e/o delle sentenze nei casi da loro seguiti, il 42% delle avvocate riferisce altresì, come mostrato nel grafico 5, che la violenza viene riconosciuta solo in minima parte.

GRAFICO 5. PERCENTUALE DEI CASI IN CUI SONO POSTE A FONDAMENTO

2. documenti depositati nei procedimenti giudiziari civili

3. GLI INCONTRI PROTETTI

Per quanto riguarda le visite protette nei casi in cui sono state depositate le allegazioni, come si evince dal Grafico 6, non ci sono differenze sostanziali tra il tribunale ordinario e quello per i minorenni: in entrambi le visite protette non vengono disposte frequentemente.

Quando vengono disposti incontri protetti tra il genitore maltrattante e i/le figli/e minorenni non vengono considerati i fattori di rischio a danno delle donne: soltanto il 22% delle avvocate intervistate dichiara che gli incontri vengono organizzati in modo da tutelare la madre (grafico 7).

Le visite protette sono spesso l'occasione per il maltrattante per continuare ad esercitare violenza, per controllare la ex compagna o moglie, fino ad arrivare ad estreme conseguenze. Sono purtroppo tanti i/le bambini/e uccisi dal padre maltrattante solo per vendetta nei confronti della donna e/o assieme alla donna.³

Nella stragrande maggioranza dei casi l'uccisione dei figli da parte dell'ex partner si registra proprio in pendenza di separazione o di giudizio di affidamento e in occasione delle visite genitoriali.⁴

Ancora oggi per i Tribunali l'obiettivo principale è salvaguardare e conservare "il rapporto con la prole", ovvero il legame genitore-figlio/a, indipendentemente dalla presenza di condotte violente nei confronti della madre. La convinzione radicata è che un uomo maltrattante possa essere un buon genitore.




GRAFICO 6. DISTRIBUZIONE DELLE VISITE PROTETTE NEI CASI IN CUI SONO DEPOSITATE LE ALLEGAZIONI SECONDO IL TIPO DI TRIBUNALE




GRAFICO 7. UTILIZZO DI MODALITÀ ORGANIZZATIVE CHE TUTELANO LA SICUREZZA DELLA MADRE NELLE VISITE PROTETTE

³ Un esempio emblematico è il caso di Federico Barakat, ucciso dal padre durante un incontro protetto all'interno della ASL nonostante le ripetute denunce di maltrattamento e stalking presentate dalla madre, accusata peraltro di ostacolare i rapporti tra il padre e il figlio. Nonostante gli allarmi per il comportamento violento del padre, lanciati in più contesti dalla madre, tacciata di essere eccessiva da parte dei servizi sociali fino alla minaccia di essere considerata un genitore alienante la figura del padre, il bambino è stato ucciso dal padre nello "Spazio neutro" in cui era stato disposto che si incontrassero alla presenza di un educatore, senza che nessuno riuscisse né a fermarlo né poi a prestare soccorso utile al bambino. Il caso è al vaglio della Corte EDU.

⁴ Solo alcuni esempi: il caso Gonzales c. Spagna, deciso dal Comitato CEDAW (C. c. Spagna del luglio 2014) promosso da un'ONG spagnola e riguarda l'uccisione di una bambina di sette anni da parte del padre durante la visita genitoriale; il caso di Andrea e Davide Iacovone, uccisi dal padre nel 2013 durante la visita genitoriale, consentita nonostante le dieci querele sporte dalla madre per violenza e atti persecutori; Kurt c Austria <https://rm.coe.int/grevio-inf-2020-3-third-party-intervention-kurt-v-austria/pdfa/16809987e9>

<https://rm.coe.int/grevio-inf-2020-3-third-party-intervention-kurt-v-austria/pdfa/16809987e9>

4. L'AFFIDAMENTO DEI MINORI



4.1. PREMESSA

La riforma della filiazione (l. 219/2012) ha introdotto lo status unico di figlio (indipendentemente, dunque, dal rapporto tra i genitori) e ha riformulato l'art. 38 disp. att. c.c., modificando radicalmente la competenza del Tribunale per i Minorenni cui competono, in via funzionale, (tra gli altri) i provvedimenti contemplati dall'art. 330 e 333 c.c..

Il Tribunale per i Minorenni, dunque, è competente solo per i provvedimenti previsti dagli art. 330 e 333 c.c. a meno che, al momento dell'introduzione del giudizio, non sia già pendente un giudizio di separazione, divorzio e scioglimento dell'unione civile. In tal caso opera la *vis attractiva* con translazione della competenza a favore del Tribunale ordinario⁵ anche per i provvedimenti ex art. 330 c.c.

Per effetto della novella è il Tribunale ordinario l'unico competente all'emissione dei provvedimenti sui figli in relazione all'affidamento (condiviso o esclusivo) e a quelli di contenuto economico indipendentemente dall'esistenza del vincolo di coniugio tra i genitori, rilevante solo ed esclusivamente con riferimento al rito applicabile: rito della separazione o del divorzio in presenza di genitori coniugati, rito camerale "puro" negli altri casi.

Nella prassi sono però molti i Tribunale per i Minorenni che nei procedimenti *de potestate* (art. 330 c.c.) statuiscono anche in ordine all'affidamento dei figli minori. Ed è alla luce di questa prassi che vanno letti e interpretati i dati che seguono.



⁵ (ex plurimis Cass. 30 gennaio 2020, n. 2073; Cass. 23 gennaio 2019, n. 1866; Cass. 29 luglio 2015, n.15971)

4.2. AFFIDAMENTO CONDIVISO

Dalla rilevazione, si evince chiaramente (grafico 8) che i Tribunali dispongono l'affidamento condiviso tra i genitori, anche in presenza di denunce, referti, misure cautelari emesse in sede penale, decreti di rinvio a giudizio, sentenze di condanna e relazioni del Centri Antiviolenza: 88.9% dei casi Tribunale ordinario e 51,9% Tribunale per i Minorenni.




GRAFICO 8. DISTRIBUZIONE DELL’AFFIDO CONDIVISO VS L’AFFIDO AL SERVIZIO SOCIALE SECONDO IL TIPO DI TRIBUNALE

Tutto ciò, in contrasto con l’art. 31 della Convenzione di Istanbul,⁶ che prescrive l’adozione di misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che, al momento di determinare i diritti di custodia e di visita dei figli, siano presi in considerazione gli episodi di violenza di genere e domestica (primo comma) e che l’esercizio dei diritti di visita o di custodia dei figli non comprometta i diritti e la sicurezza della vittima o dei bambini (secondo comma)

Nel suo primo rapporto pubblicato a gennaio 2020⁷ sull’attuazione da parte dell’Italia della *Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica*, nota come " *Convenzione di Istanbul* ", il Gruppo di esperti (GREVIO) afferma che *la violenza nelle relazioni intime è un fattore chiave per definire l’affidamento del bambino* [...] e che provvedimenti inadeguati sull’affidamento e sul diritto di visita possono esporre le donne ad abusi post-separazione ed a vittimizzazione secondaria.

Anche le rappresentanti dei più importanti meccanismi internazionali che si occupano di violenza contro le donne sia a livello delle Nazioni Unite che a livello regionale in Europa, Africa e America Latina hanno espresso grande preoccupazione per gli " *scemi ricorrenti che ignorano la violenza del partner nella determinazione dei diritti di custodia dei figli, presenti in varie giurisdizioni a livello mondiale*".⁸

⁶ Articolo 31 – Custodia dei figli, diritti di visita e sicurezza 1. Le Parti adottano misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che, al momento di determinare i diritti di custodia e di visita dei figli, siano presi in considerazione gli episodi di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione. 2. Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che l’esercizio dei diritti di visita o di custodia dei figli non comprometta i diritti e la sicurezza della vittima o dei bambini.

⁷ <https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/italy>
<http://www.pariopportunita.gov.it/wp-content/uploads/2020/06/Grevio-revisione-last-08-06-2020.pdf>

⁸ vedi nota sub 1

4.3 AFFIDAMENTO AL SERVIZIO SOCIALE

Troppo spesso si ricorre all'affidamento dei figli minori al servizio sociale (nel 70,4% dei casi per il TO e 90,7% per il TM). Dal confronto dei dati rappresentati, emerge che il Tribunale per i Minorenni privilegia in modo quasi assoluto l'affidamento al servizio sociale.

Il presupposto per disporre l'affidamento a terzi è l'inidoneità di entrambe le figure genitoriali a prendersi cura in maniera adeguata dei figli.

Nei casi in cui vi sia violenza, ciò aumenta il senso di impotenza e sfiducia nella donna, che è messa sullo stesso piano del partner maltrattante: le donne vedono invece concretizzarsi le minacce e le violenze psicologiche subite dal partner "Nessuno mai ti affiderà i figli", "Non sei una buona madre", "Non sei capace", "Sei pazza". Nel maltrattante invece si rafforza un senso di impunità che favorisce la reiterazione di condotte violente.

A tal proposito, il GREVIO osserva:

"sulla base delle informazioni disponibili, è difficile stabilire in che misura i bambini testimoni di violenze abbiano accesso ad adeguati servizi di protezione e sostegno in Italia. In ogni caso, il gruppo ha riscontrato che uno dei principali ostacoli che impedisce tale accesso è la mancata comprensione da parte delle figure professionali che operano nei servizi sociali della violenza basata sul genere e dei suoi effetti sui bambini. Il nocciolo del problema è la tendenza degli enti preposti, in particolare i servizi sociali, a minimizzare la violenza, sottovalutando il pericolo che essa rappresenta per la sicurezza e il benessere della madre e del bambino, e ad incolpare le vittime per il rapporto tormentato tra il padre violento e il bambino. In tali circostanze, molti bambini testimoni di violenze non ricevono il giusto sostegno"⁹ (par.161).

⁹ par. 163 Grevio <https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/italy>
<http://www.pariopportunita.gov.it/wp-content/uploads/2020/06/Grevio-revisione-last-08-06-2020.pdf>

Pertanto, in riferimento all'art. 31 della Convenzione di Istanbul, il GREVIO sollecita le autorità italiane affinché compiano maggiori sforzi per:

“a. garantire livelli più elevati di sensibilizzazione tra i le figure professionali interessate, come gli assistenti sociali, gli operatori e operatrici del settore legale e sanitario e gli psicologi, sugli effetti dannosi subiti da bambini che assistono a scene di violenza domestica;

b. offrire ai bambini testimoni di violenze domestiche servizi di supporto adeguati e specifici per la loro età, fondati su una comprensione di genere della violenza contro le donne, tenendo in dovuta considerazione l'interesse migliore del bambino e includendo una procedura di valutazione del rischio”.

4.4 COLLOCAMENTO DEI MINORI

In presenza di affidamento al servizio sociale nella quasi totalità dei casi esaminati i/le figli/e minorenni sono collocati presso la madre.

Ciò implica che, se da un lato le Autorità giudiziarie ritengono “inidonea” la madre al pari del padre maltrattante e per tale ragione dispongono l'affidamento dei figli al servizio sociale (grafico 9), allo stesso tempo ritengono che sia la donna maltrattata il genitore “idoneo” a prendersi materialmente cura degli stessi.¹⁰

Questa situazione è conseguenza diretta della **confusione tra violenza e conflitto**, uno degli ostacoli principali di accesso alla giustizia da parte delle donne che subiscono violenza. I genitori vengono considerati “in conflitto” in totale occultamento della violenza.




GRAFICO 9. DISTRIBUZIONE DELL’AFFIDO CONDIVISO VS L’AFFIDO AL SERVIZIO SOCIALE SECONDO IL TIPO DI TRIBUNALE

¹⁰ va aggiunto che ad aggravare la situazione, raramente viene stabilita modalità e durata dell'affidamento al servizio sociale che ha il compito di supportare i genitori e aiutarli a recuperare il rapporto con il figlio.

5. LA DECADENZA DALLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE

La decadenza dalla responsabilità genitoriale è disciplinata dall'art. 330, cod. civ.¹¹ a tutela dell'incolumità dei minori derivanti dalla condotta pregiudizievole del genitore, prescindendo in linea generale dal concreto pericolo di reiterazione del comportamento lesivo o dalla coscienza di tale lesività.

La giurisprudenza ha avuto modo di tratteggiare un ampio spettro di comportamenti che sono stati ritenuti gravemente pregiudizievoli verso la prole e, dunque, motivo di decadenza dalla responsabilità genitoriale: *"va senz'altro pronunciata la decadenza in presenza di un comportamento ripetutamente violento, aggressivo e vessatorio del padre verso i figli e la partner, in un'ipotesi siffatta la decadenza appare l'unica misura adeguata contro gli abusi e gli eccessi consumati, in quanto atta a reprimerli e ad evitare la ripetizione dei danni già arrecati e la protrazione dei loro effetti"*.¹²

"Anche i maltrattamenti, rilevanti e continui, inflitti da un genitore all'altro, e non verso i minori, per le inevitabili ripercussioni negative sull'equilibrio fisio-psichico della prole e sulla serenità dell'ambiente familiare, possono condurre alla dichiarazione di decadenza dalla responsabilità".¹³

Dall'indagine effettuata, però, emerge che (grafico 10) la metà delle avvocate riferisce che il Tribunale Ordinario non dispone la decadenza della responsabilità genitoriale del padre maltrattante a fronte del 30% per quanto riguarda il Tribunale per i Minorenni. Anche quando la decadenza viene disposta si tratta di pochi casi, per entrambi i tribunali.




GRAFICO 10.
DECADENZA RESPONSABILITÀ GENITORIALE DEL PADRE SECONDO IL TIPO DI TRIBUNALE

Ancora una volta il problema è il disconoscimento della violenza: se la violenza viene ignorata, ogni richiesta di limitazione e/o decadenza della responsabilità genitoriale o di affidamento esclusivo è ritenuta infondata e illegittima. Prevale sempre e comunque l'ottica familista che permea e caratterizza i procedimenti di affidamento e/o di decadenza di responsabilità genitoriale.

¹¹ l'articolo 330 secondo il quale può essere pronunciata quando il genitore viola o trascura i doveri inerenti alla responsabilità genitoriale o abusa dei relativi poteri, con grave pregiudizio del figlio. Tale caso, e per gravi motivi, il giudice può altresì ordinare l'allontanamento dalla residenza familiare del genitore o convivente reo di maltrattamenti o abusi.

¹² Tribunale per i Minorenni de L'Aquila, 07/12/1993.

¹³ Tribunale per i Minorenni di Torino, 06/02/1982; Corte di Appello di Napoli, 18/04/2012; Tribunale per i Minorenni de L'Aquila, 15/06/2007; Tribunale per i Minorenni di Roma, 16/04/2020.

6. L'INCARICO AI SERVIZI SOCIALI DI RELAZIONE SULLA GENITORIALITÀ

Il 70,4% (38 su 54 avvocate) delle avvocate che hanno partecipato alla presente rilevazione, dichiarano che il Tribunale per i Minorenni conferisce incarico al servizio sociale di relazionare sulle competenze genitoriali di entrambi i genitori in oltre il 75% dei casi (grafico 11) considerati dalle stesse. Percentuale che scende al 43,4% (23 su 53 avvocate) per il Tribunale Ordinario.

Entrambi i genitori sono posti sullo stesso piano di valutazione: l'uomo/padre maltrattante e la donna/madre vittima.




GRAFICO 11. DISTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI DI RELAZIONE SULLA GENITORIALITÀ DA PARTE DEL SERVIZIO SOCIALE SECONDO IL TIPO DI TRIBUNALE.

Nella relazione del servizio sociale le allegazioni (denunce, referti, misure cautelari penali, rinvii a giudizio, sentenze di condanna) vengono prese in considerazione, come si può osservare nel grafico 12, solo nel 59% dei casi considerati dalle avvocate intervistate.




GRAFICO 12. RILEVANZA DELLE ALLEGAZIONI NELLA RELAZIONE DEL SERVIZIO SOCIALE

7. LA CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO (CTU)

Nell'iter formativo del convincimento del giudice si inserisce quasi sempre la Consulenza Tecnica d'Ufficio (CTU), una consulenza cui viene usualmente demandata non solo la valutazione sulle idoneità/capacità genitoriali, ma anche l'indicazione delle modalità di affidamento, collocamento e frequentazione dei figli.

Questa fase è estremamente importante, così come è fondamentale il quesito posto al CTU poiché solo la sua corretta formulazione consente di dare idonea rilevanza alle specifiche dinamiche familiari che si sviluppano in un contesto di violenza domestica.

Dalla rilevazione emerge che anche in presenza di denunce, referti, misure cautelari emesse in sede penale, decreti di rinvio a giudizio, sentenze di condanna e relazioni dei Centri Antiviolenza, i Tribunali dispongono l'espletamento della CTU (grafico 13).




GRAFICO 13. DISPOSIZIONE DELLA CTU NEI CASI DI ALLEGAZIONI

Il Tribunale ordinario nel 75,9% dei casi esaminati a fronte del 24,1% del Tribunale per i Minorenni, i quali si avvalgono maggiormente dei servizi territoriali come abbiamo osservato nel grafico 8 (nel 90,7% dei casi dispone l'affido ai servizi sociali).

Oltre l'80% delle avvocate che hanno partecipato alla rilevazione riferisce che i quesiti posti al/la CTU sono standardizzati e indifferenziati (grafico 14).

Il 94,4% delle suddette avvocate riferisce inoltre che i quesiti non fanno alcun esplicito riferimento alla violenza domestica (grafico 15).




GRAFICO 14.
QUESITI POSTI AL/LA CTU STANDARDIZZATI




GRAFICO 15.
MENZIONE DELLA VIOLENZA NEI QUESITI

I quesiti posti al CTU fanno riferimento alla conflittualità: un criterio "neutro" che pone in posizione paritaria i coniugi e riduce il senso di responsabilità del maltrattante. Le donne si vedono così coinvolte in un'indagine valutativa sulle loro capacità genitoriali che ripropone spesso stereotipi e pregiudizi di genere e ciò determina la rivittimizzazione della donna che ha subito violenza.

Quasi il 67% delle avvocate che hanno partecipato alla rilevazione riferisce che il/la CTU prende in considerazione denunce, referti, misure cautelari emesse in sede penale, decreti di rinvio a giudizio, sentenze di condanna e relazioni del Centri Antiviolenza soltanto in meno del 25% dei casi seguiti dalle avvocate intervistate (grafico 16).




GRAFICO 16. ALLEGAZIONI PRESE IN CONSIDERAZIONE DALLA CTU

La risoluzione del CSM sulle linee guida in tema di organizzazione e buone prassi per la trattazione dei procedimenti relativi a reati di violenza di genere e domestica (delibera 9 maggio 2018),¹⁴ richiama la necessità del coordinamento tra magistratura civile e penale nei casi in cui siano contestualmente pendenti procedimenti penali relativi a reati di maltrattamenti, atti persecutori ecc., e procedimenti civili di separazione, divorzio, affidamento dei figli. Da qui l'esigenza che l'accertamento delle capacità genitoriali in sede civile non possa ignorare la realtà familiare che emerge in sede penale.

Sul punto il GREVIO ha espresso forte preoccupazione circa l'assenza di

“un'adeguata comprensione del fenomeno della violenza contro le donne e delle conseguenze sui bambini: i magistrati di diritto civile tendono ad affidarsi alle conclusioni dei consulenti tecnici d'ufficio (CTU) e/o dei servizi sociali, che spesso assimilano gli episodi di violenza a situazioni di conflitto e dissociano le considerazioni relative al rapporto tra la vittima e l'autore di violenza da quelle riguardanti il rapporto tra il genitore violento e il bambino” (par. 182) ¹⁵

¹⁴

<https://www.csm.it/documents/21768/87316/Risoluzione+sulle+linee+guida+in+tema+di+organizzazione+e+buone+prassi+per+la+trattazione+dei+procedimenti+relativi+a+reati+di+violenza+di+genere+e+domestica/4799cbdc-4af8-a794-f908-elb38b7bc1fa>

¹⁵ supra Grevio

Alle criticità esposte nei punti precedenti si aggiunge la totale assenza di un albo o registro speciale di Consulenti Tecnici d'Ufficio specializzati nelle dinamiche della violenza domestica e del maltrattamento, come si evince dal grafico 17.




GRAFICO 17.

ESISTENZA DI UN ALBO/REGISTRO CTU FORMATI IN MATERIA DI VIOLENZA

La formazione specializzata dei CTU è quindi fondamentale in conformità all'art. 15 (Formazione delle figure professionali) della Convenzione di Istanbul.¹⁶

Solo una puntuale conoscenza delle dinamiche della violenza e dei suoi indici rivelatori può favorire l'elaborazione e l'uso di appropriati strumenti in grado di "leggere" correttamente la realtà ed indicare le soluzioni più idonee da adottare a tutela dei diritti e della sicurezza delle donne e dei loro figli.

Il GREVIO sul punto raccomanda alle autorità italiane di *"1. assicurarsi che i tribunali possano nominare solo operatori e operatrici, in particolare psicologi e psichiatri infantili, che abbiano dimestichezza con il tema della violenza contro le donne e le disposizioni della Convenzione di Istanbul, per offrire consulenza sui temi dell'affidamento e delle visite in situazioni di violenza contro le donne"* (Par. 188).¹⁷

Quando le madri dichiarano la violenza subita per chiedere protezione o rappresentano la paura dei figli ad incontrare il padre, rischiano di essere stigmatizzate e sono considerate alienanti, vendicative o alla ricerca di vantaggi economici. Questo è confermato da quanto emerge dall'indagine: soltanto il 25% delle avvocate intervistate dichiara che la PAS, AP, o manipolazioni/ influenze materne non viene citata (grafico 18).

¹⁶ art.15C.1."1. Le Parti forniscono o rafforzano un'adeguata formazione delle figure professionali che si occupano delle vittime o degli autori di tutti gli atti di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione in materia di prevenzione e individuazione di tale violenza, uguaglianza tra le donne e gli uomini, bisogni e diritti delle vittime, e su come prevenire la vittimizzazione secondaria. 2 Le Parti incoraggiano a inserire nella formazione di cui al paragrafo 1 dei corsi di formazione in materia di cooperazione coordinata interistituzionale, al fine di consentire una gestione globale e adeguata degli orientamenti da seguire nei casi di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione".

¹⁷ supra GREVIO par. 188




GRAFICO 18. IL RIFIUTO DEL MINORE DI INCONTRARE IL PADRE

Il dato è preoccupante e conferma quanto già rilevato nel rapporto delle associazioni di donne per il GREVIO.¹⁸

“Le consulenze tecniche d’ufficio disposte dai/le magistrati/e, unitamente alle verifiche richieste ai servizi sociali in caso di “grave conflittualità”, non considerano le violenze esercitate da un genitore sull’altro, così come non tengono conto della violenza assistita dai minori. Si opera secondo il principio che il minore debba comunque mantenere relazioni significative con entrambe le figure genitoriali. Le conseguenze di questa condizione sono devastanti per le donne cui è richiesto di tenere un profilo indifferente verso la violenza domestica vissuta, mantenendo un rapporto continuo e corretto con i padri dei figli minori che le hanno maltrattate. Se i i/le minori dichiarano di avere paura del padre, la responsabilità ricade quasi sempre sulla madre che viene ritenuta portatrice di negatività verso il padre che trasferisce ai figli/e. La donna subisce ulteriore vittimizzazione perché non favorisce l’accesso alla relazione con i figli da parte del genitore maltrattante. Inoltre durante le operazioni peritali avvengono incontri congiunti tra il genitore maltrattante e la madre/vittima allo scopo di raggiungere un accordo sulla custodia e la visita, il che equivale a una mediazione obbligatoria, vietata dalla Convenzione di Istanbul”.

¹⁸ <https://www.direcontrolaviolenza.it/wp-content/uploads/2019/02/Rapporto-ombra-GREVI0.pdf>

Questo aspetto è stato particolarmente esaminato dal GREVIO

“Queste informazioni sono corroborate dai rapporti istituzionali e dalle ricerche che mostrano gli effetti negativi sulle vittime ed i loro bambini dell'assenza di canali di comunicazione efficaci tra giurisdizioni civili e penali e/o dell'assenza di un'adeguata comprensione del fenomeno della violenza contro le donne e delle conseguenze sui bambini: i magistrati di diritto civile tendono ad affidarsi alle conclusioni dei consulenti tecnici d'ufficio (CTU) e/o dei servizi sociali, che spesso assimilano gli episodi di violenza a situazioni di conflitto e dissociano le considerazioni relative al rapporto tra la vittima e l'autore di violenza da quelle riguardanti il rapporto tra il genitore violento e il bambino. Inoltre, le denunce delle vittime di abuso da parte del partner sono spesso rigettate sulla base di motivazioni dubbie come “la sindrome da alienazione parentale” e si incolpano le madri per la riluttanza dei figli ad incontrare il padre violento. I test di personalità, che non sono predisposti per le situazioni di violenza, fanno sì che molte vittime vengano ritenute incapaci di fare da genitore. Il GREVIO sottolinea l'elevato rischio comportato dall'utilizzo della nozione di alienazione parentale e dei relativi concetti in maniera tale da consentire che la violenza nei confronti delle donne e dei loro bambini non vengano identificate e/o siano messe in discussione, poiché ignorano la natura di genere della violenza e gli aspetti essenziali del benessere dei bambini. In presenza di procedimenti penali paralleli, ciò può portare a situazione in cui le vittime sono messe sotto pressione affinché facciano cadere le accuse penali nei confronti del perpetratore, poiché in caso contrario sarebbe impossibile rappacificare la famiglia e raggiungere un accordo sull'affidamento e la visita, nel nome di principi come la “friendly parent provision”¹⁹ (norme a favore del genitore ben disposto). Il GREVIO ha raccolto varie prove, compresi testimoni individuali. Che suggeriscono che i tribunali civili spesso richiedono alle vittime di incontrare il partner violento a prescindere dalla denuncia di abuso da parte della vittima e senza uno screening o una valutazione del rischio, fin quando non viene raggiunto un accordo “amichevole”. (Par.182)

¹⁹ supra GREVIO

8. IL COSTO DELLA CTU

Il Giudice, acquisita la relazione del/la CTU, assume nel proprio provvedimento (definitivo o interlocutorio) i suggerimenti proposti dal/la CTU nella totalità dei casi senza sottoporre la relazione peritale ad alcun giudizio critico (grafico 19). Si ha, in questo modo, una decisione che nei fatti viene emessa da un soggetto che non è il giudice con il rischio di una degiurisdizionalizzazione della decisione.




GRAFICO 19.
ASSUNZIONE DEL GIUDICE NEL PROVVEDIMENTO DELLA CONSULENZA D'UFFICIO




GRAFICO 20.
COMPENSO COMPLESSIVO MEDIO CTU

Le consulenze sono costose: come mostrano i grafici 20 e 21, il costo medio riferito dalla gran parte delle avvocate che hanno partecipato all'indagine arriva fino a 3000 euro, sia per le CTU (80%) sia per le CTP (78%)

La consulenza tecnica di parte ha gli stessi costi della CTU, quindi le operazioni peritali complessive possono arrivare in media a quasi 5000,00 €.

Inoltre, quando la donna è ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato difficilmente trova consulenti disposti ad assumere l'incarico di parte. Tutto ciò si traduce in una negazione all'accesso alla giustizia.




GRAFICO 21. COSTO MEDIO CTP

9. LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Il Tribunale ordinario e il Tribunale per i Minorenni, come emerge dai grafici 22 e 23, non utilizzano lo strumento della valutazione del rischio nella quasi totalità dei casi esaminati.²⁰

Il momento della proposizione del ricorso di separazione o affidamento, così come la denuncia, è il momento più delicato e drammatico che necessita di uno strumento privilegiato per la protezione della donna. Ed è proprio in questa fase che potrebbe essere utile il ricorso allo strumento della valutazione del rischio.

Con questo metodo viene fatto uno screening minimo, si tratta di individuare innanzitutto la presenza di alcuni fattori oggettivi di rischio e da quel minimo partire per alzare eventualmente l'attenzione in presenza di alcuni di questi o di una combinazione degli stessi.

Non si tratta di un metodo prognostico ma di prevenzione come richiesto dalla Convenzione di Istanbul laddove all'art. 51 della Convenzione di Istanbul si richiede a tutti gli Stati di avere innanzitutto un approccio di *risk assessment* e di *risk management*.

Il GREVIO, infatti, raccomanda alle autorità italiane di “integrare procedure di valutazione del rischio in sede di determinazione dell'affidamento e dei diritti di visita, per tutelare l'interesse migliore del bambino” (Par.188).²¹





GRAFICO 22. UTILIZZO STRUMENTI DI RILEVAZIONE DEL RISCHIO (TRIBUNALE ORDINARIO)



²⁰ l'unica esperienza positiva, tuttavia non formalizzata, è stata indicata dal CAV Mascherona di Genova

²¹ supra, GREVIO par. 188

10. LA MEDIAZIONE FAMILIARE

Diversi studi scientifici, anche internazionali, dimostrano la contraddittorietà di un obbligo di mediazione e quanto sia pericoloso nei casi di violenza domestica. La stessa Convenzione di Istanbul la dispone, all'art. 48, il divieto di utilizzare metodi obbligatori di risoluzione dei conflitti quali la mediazione e la conciliazione nei casi di violenza domestica²²

Eppure quasi il 65% circa delle avvocate (grafico 24) dichiara che nei casi considerati ai fini della rilevazione, il Tribunale ordinario invita i genitori alla mediazione familiare, una percentuale inferiore (poco più della metà) si registra nei Tribunale per i Minorenni (35,2%). Si tende a disgiungere la coppia genitoriale da quella coniugale, ignorando la violenza in quanto non sarebbe una problematica riguardante la sfera genitoriale. Ancora una volta l'uomo/maltrattante e la donna/vittima sono posti sullo stesso piano, operando una ri-vittimizzazione di quest'ultima.




GRAFICO 24. INVITO ALLA MEDIAZIONE FAMILIARE NEI CASI IN CUI SONO PRODOTTE LE ALLEGAZIONI

22 Articolo 48 - Divieto di metodi alternativi di risoluzione dei conflitti o di misure alternative alle pene obbligatorie 1 Le parti devono adottare le necessarie misure legislative o di altro tipo per vietare il ricorso obbligatorio a procedimenti di soluzione alternativa delle controversie, incluse la mediazione e la conciliazione, in relazione a tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione". 2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo destinate a garantire che, se viene inflitto il pagamento di una multa, sia debitamente presa in considerazione la capacità del condannato di adempiere ai propri obblighi finanziari nei confronti della vittima.

Il GREVIO osserva che “un sistema basato sul raggiungimento di accordi da parte dei genitori nel miglior interesse del bambino, potrebbe evitare difficoltà a molti genitori separati. Tuttavia, si rivela inadeguato per le coppie la cui relazione è stata viziata dalla violenza. Il GREVIO rammenta che la violenza tra partner indica uno squilibrio di potere nella relazione che può influenzare negativamente la capacità di negoziare in modo equo e di arrivare ad un accordo reciprocamente accettabile. Una donna che è vittima di violenza domestica, solitamente ha bisogno di uno specifico sostegno per negoziare gli accordi con l’altro genitore violento. Degli incontri congiunti tra il genitore violento e la vittima per raggiungere un accordo sull’affidamento, possono essere visti come una mediazione obbligatoria, dato che la vittima non ha scelta se non prendervi parte per trovare un accordo, contrariamente ai requisiti dell’Articolo 48 della Convenzione” (Par. 184).

“Inoltre, il GREVIO nota con estrema preoccupazione la diffusa prassi dei tribunali civili di considerare una donna che solleva la problematica della violenza domestica come un motivo per non partecipare agli incontri e opporsi all'affidamento o alle visite, come un genitore “non collaborativo” e quindi una “madre inadatta” che merita di essere sanzionata. Le conseguenze negative per le vittime sono diverse: dal sottoporre le vittime a trattamenti terapeutici o sessioni formative obbligatorie per migliorare le loro capacità genitoriali, fino alla limitazione e/o revoca dei propri diritti genitoriali” (Par.185).²³

Una percentuale anche più alta di invito alla mediazione familiare si registra, come mostra il grafico 25, da parte del servizio sociale (70%). Confrontando questo dato con quello relativo al Tribunale per i Minorenni, che è pari al 35,2% (vedi grafico 24), si può sicuramente affermare che il minor invio alla mediazione da parte dello stesso è spiegato con il fatto che vi provvede il servizio sociale a cui il Tribunale conferisce ampia delega.




GRAFICO 25.
INVITO ALLA MEDIAZIONE FAMILIARE DA PARTE DEL SERVIZIO SOCIALE

23 supra GREVIO par. 184 e 185

11. IL SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ DA FARSI IN COPPIA CON IL MALTRATTANTE

Stessa situazione si riscontra in relazione all'invito rivolto ad entrambi i genitori di intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità (grafico 26): quasi il 60% delle avvocate dichiara che il Tribunale ordinario invita i genitori a intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità, per quasi il 40% l'invito viene da parte del Tribunale per i Minorenni e per quasi il 60% da parte del servizio sociale.




GRAFICO 26. INVITO AL SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ IN COPPIA

Come può una donna che ha subito violenza, umiliazioni, maltrattamenti fisici e psicologici fare un percorso congiunto di sostegno alla genitorialità o concordare un progetto genitoriale e educativo con l'uomo che ha agito violenza? La carenza educativa del genitore maltrattante è in re ipsa, poiché non sono dati casi nei quali la violenza domestica riesca ad attuarsi tenendo indenni i figli da un loro coinvolgimento in via diretta (quali immediati destinatari) e/o in via indiretta (per essere comunque costretti a vivere in un contesto familiare reso dal genitore maltrattante intenzionalmente doloroso).

Anche questa prassi è in palese violazione dell'art. 48 della Convenzione di Istanbul e produce una vittimizzazione secondaria. E anche questa prassi è stata stigmatizzata dalle Esperte del GREVIO.

“

“Cio nonostante, come già dettagliatamente illustrato in riferimento all’Articolo 31 della Convenzione, il GREVIO ha riscontrato che nell’ambito dei processi per l’affidamento dei figli, le vittime sono di fatto spesso sottoposte a procedure di mediazione, in violazione di quanto prescritto dall’Articolo 48 della Convenzione.

Questo elemento è supportato da una ricerca recente nel settore, che ha mostrato come i operatori e operatrici non siano riusciti ad individuare e classificare la violenza domestica e la abbiano etichettata come conflitto.

La “coppia di genitori” è stata dissociata dalla “coppia di coniugi” e perciò la mediazione è diventata una prassi, che ignora la violenza e secondo cui essa non è una problematica riguardante la sfera genitoriale. La differenza di trattamento riservata alle madri abusate e ai padri violenti negli esiti delle mediazioni è stata centrale [per i ritrovamenti di questo studio]...

Durante la mediazione, la responsabilità della violenza e delle conseguenze è stata attribuita a entrambi i genitori. Le donne ed i bambini sono stati incolpati per le azioni degli autori di violenza e sono stati oggetto di una vittimizzazione secondaria, dato che il modello di potere e controllo del perpetratore è proseguito.

Le considerazioni relative al “miglior interesse” mettono in primo piano il mantenimento del rapporto perpetratore/figlio, e questo significa che è stata data la priorità ai “diritti del trasgressore” rispetto alla sicurezza della vittima...

Di conseguenza, le vittime di violenza domestica sono risultate molto svantaggiate nel corso della mediazione, e questa procedura ha portato a sentenze che hanno esposto loro ed i propri figli al rischio di ulteriori abusi. Inoltre, i operatori e operatrici non erano a conoscenza o non hanno applicato la Convenzione di Istanbul” (Par. 209)²⁴

”

24 supra GREVIO par. 209

CONCLUSIONI



Il monitoraggio dei casi seguiti dalle Avvocate dell'Associazione D.i.Re sull'applicazione delle norme nazionali e internazionali nei casi di violenza domestica qui presentato sostanzia un quadro che desta preoccupazione.

Come è noto, la normativa di cui alla L. 54/06 prevede l'affidamento dei figli minori ad entrambi i genitori quale regola "generale", derogabile solo laddove tale affidamento sia contrario agli interessi dei minori. Il legislatore tuttavia non ha tipizzato le circostanze ostative all'affidamento condiviso, rimettendo così la loro valutazione al giudice di merito che deve adottare la relativa decisione con provvedimento motivato, tenendo conto delle peculiarità del caso concreto.

Si continua spesso ad ignorare gravità ed entità della violenza assistita e delle sue conseguenze, si confonde la violenza con il conflitto, e si tende a colpevolizzare la madre (vittima di violenza), imputandole una responsabilità di cd. "**alienazione parentale**" quando la stessa cerca con la separazione di difendersi dall'ex partner e padre dei figli/e violento.

La situazione non cambia con l'entrata in vigore in Italia della Convenzione di Istanbul,²⁵ che si è aggiunta ad altri trattati e convenzioni, sempre sottoscritti e ratificati dall'Italia.²⁶

Come ci ricordano le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza 29/01/2016, n. 10959, vi è un OBBLIGO DI INTERPRETAZIONE CONFORME EX ART 117 COST., *«Le norme convenzionali recepite attraverso legge di ratifica sono sottoposte, alla luce dell'art. 117 Cost. all'obbligo di interpretazione conforme che impone, ove la norma interna si presti a diverse interpretazioni, o abbia margini di incertezza, di scegliere quella che consenta il rispetto degli obblighi internazionali»*.²⁷

Il quadro normativo nazionale di diritto sostanziale e processuale, integrato con le fonti internazionali e di diritto europeo, seppure non organico, come evidenziato dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza 29 gennaio 2016-16 marzo, n. 10959, è di certo astrattamente idoneo a contrastare il fenomeno e a prevenire la violenza maschile contro le donne.

Occorre riconoscere tempestivamente la violenza e non scindere la diade madre – bambino. Per riconoscere la violenza e intervenire adeguatamente e tempestivamente (come richiede anche la Corte EDU, Talpis c. Italia e V.C. c. Italia) sono necessarie una specializzazione e una formazione sistematiche e continuative che devono avvenire con una prospettiva di genere, come richiesto dalla Convenzione di Istanbul, ancora in gran parte disapplicata; è necessario superare pregiudizi e stereotipi ancora molto forti e presenti nella cultura comune, ma anche in quella giudiziaria. Nel momento in cui ci si trova di fronte a tali situazioni non si può parlare di conflitto o di semplici liti, ma è fondamentale nominare la violenza.

25 La Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul) approvata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 7 aprile 2011, ratificata in Italia con Legge, 27/06/2013 n° 77 ed entrata in vigore nel 2014

26 Convenzione CEDU del Consiglio d'Europa (4 novembre 1950) entrata in vigore in Italia il 10 ottobre 1955; Convenzione Onu per l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (CEDAW) dell'1978 ratificata in Italia nel 1985. Convenzione poco conosciuta e poco applicata in Italia; direttiva vittime di reato 2012/29 del 25 ottobre 2012 recepita con decreto legislativo 15 dicembre 2015 n. 212

27 Cass. Sezioni Unite del 29/01/2016, n. 10959, pag.12

Il sistema giudiziario non è ancora attrezzato per riconoscere la violenza. Ne dà atto il Consiglio Superiore della Magistratura con le linee guida per migliorare il sistema e fornire una risposta più adeguata.²⁸

Dal monitoraggio svolto emerge con estrema chiarezza la tendenza a “medicalizzare” i procedimenti di separazione, divorzio e affidamento, con conferimento di incarichi al servizio sociale, ai servizi sociosanitari e ai consulenti tecnici d’Ufficio che non prendono in considerazione i fatti e la violenza.

Purtroppo, è invalsa l’abitudine di prescrivere ai genitori un **percorso terapeutico** (di coppia anche individuale), ossia di sottoporsi ad una terapia psicologica valutata come utile o necessaria come **sostegno alla capacità genitoriale**, conducendo in tal modo ad una medicalizzazione dei rapporti familiari laddove in particolare vi sia violenza.

*“La prescrizione ai genitori di sottoporsi ad un percorso psicoterapeutico individuale e a un percorso di sostegno alla genitorialità da seguire insieme è lesiva del diritto alla libertà personale costituzionalmente garantito e alla disposizione che vieta l'imposizione, se non nei casi previsti dalla legge, di trattamenti sanitari. Tale prescrizione, pur volendo ritenere che non imponga un vero obbligo a carico delle parti, comunque le condiziona ad effettuare un percorso psicoterapeutico individuale e di coppia confliggendo così con l'art. 32 Cost.”.*²⁹

Ne consegue che esso potrà essere legittimamente praticato solo se liberamente scelto dalla coppia o, qualora sia individuale, da uno dei due genitori.

Dal monitoraggio emerge che la “violenza assistita” è ancora poco riconosciuta nei tribunali e dagli operatori sociali. Essa trova invece riconoscimento giuridico nella Convenzione di Istanbul che ha codificato per la prima volta la violenza assistita, affermando nel preambolo che: *“i bambini sono vittime di violenza domestica anche in quanto testimoni di violenze all'interno della famiglia”*.

Non sono valutate la paura e il disagio manifestato in più sedi dai/lle bambini/e e il loro rifiuto a incontrare il genitore maltrattante è inteso come manipolazione dell’altro genitore.

Il superiore interesse dei minori deve invece essere *“sorretto da un adeguato bilanciamento, in mancanza del quale esso rischia di risolversi in una formula precostituita, che non tiene conto delle situazioni concrete che giungono all’attenzione del giudice”*³⁰(C. Appello Roma, 3 gennaio 2020, n.2).

28 <https://www.csm.it/documents/21768/87316/Risoluzione+sulle+linee+guida+in+tema+di+organizzazione+e+buone+prassi+per+la+trattazione+dei+procedimenti+relativi+a+reati+di+violenza+di+genere+e+domestica/4799cbdc-4af8-a794-f908-elb38b7bc1fa>.

29 Cass. sentenza n. 13506/2015; Cass., ordinanza n. 18222/2019.

30 C. Appello di Roma, sezione famiglia e per i minorenni, 3 gennaio 2020, n.2

Inoltre, *“Se il rifiuto immotivato della relazione con un genitore è un sintomo di un disagio psicologico, la volontà di non riprendere i rapporti con un genitore che ha agito in modo violento, spaventante e minaccioso appare una comprensibile reazione protettiva, non irragionevole e non patologica ma funzionale ad evitare una nuova esposizione al pericolo ed alla sofferenza. Quando dagli atti del processo emergono credibilmente agiti di violenza, subita ed assistita, ed i minori non manifestano segnali di disagio personale, psicologico o sociale diversi dalla volontà di non incontrare il genitore che loro ricordano avere tenuto le condotte gravemente pregiudizievoli descritte, ricondurre e ridurre tale decisione ad una patologia psicologica può integrare una autonoma fonte di potenziale pregiudizio per i minori. Sottoporli ad una CTU psicologica mirata a scandagliare il loro funzionamento per spingerli a modificare questa posizione così chiaramente assunta costituirebbe infatti da un lato una attività istruttoria meramente esplorativa, in quanto diretta a ricercare eventuali cause psicopatologiche di un disagio del quale sono già emerse chiare e adeguate cause fattuali, dall'altra, e di conseguenza, una delle ipotesi più tipiche di vittimizzazione secondaria stigmatizzata dall'art. 31 della Convenzione di Istanbul (che, proprio in tema di custodia dei figli, diritti di visita e di sicurezza, richiede che gli Stati che aderiscono alla Convenzione adottino tutte le misure necessarie a “garantire che, al momento di determinare i diritti di custodia e di visita dei figli, siano presi in considerazione gli episodi di violenza che rientrano nel campo di applicazione della ... Convenzione” nonché a “garantire che l'esercizio dei diritti di visita o di custodia dei figli non comprometta i diritti e la sicurezza della vittima o dei bambini”* ³¹

Poco o scarso riscontro trovano le allegazioni e i documenti prodotti dalle avvocate. Gli atti acquisiti possono essere certamente disattesi, purchè ci sia l'adempimento all'onere motivazionale che spetta al giudice, nella prospettiva della tutela della vittima e dei suoi figli, come imposto dalla Convenzione di Istanbul.

³¹ C. Appello di Roma, sezione famiglia e per i minorenni, 8 marzo 2021, n. 108

“Nessun dubbio, per completezza, quanto alla utilizzabilità ai fini della decisione degli atti dei procedimenti penali, che (principio affermato in un caso di ricorso in appello: cfr. Sez. 3 civ., ordinanza n. 19521/19) possono costituire indizi idonei a fornire utili e concorrenti elementi di giudizio sulla base di una valutazione non soltanto analitica, ma anche per la loro convergenza globale con il materiale aliunde presente in atti.

La tempestiva circolarità anche in sede penale e minorile delle informazioni acquisite nei diversi procedimenti, per quanto non definitivi, in relazione ai fatti qui richiamati, costituisce anche attuazione dell'esigenza riaffermata dalla Convenzione di Istanbul di assicurare una risposta giudiziaria efficace nel caso di procedimenti che riguardino fatti riconducibili, tra l'altro, ad ipotesi di violenza in famiglia anche in danno di minori, ed attua le prassi virtuose richiamate e raccomandate dal Consiglio Superiore della Magistratura nella Risoluzione del 9 maggio 2018 e quelle che gli Uffici giudiziari, anche romani, hanno instaurato da tempo - da ultimo anche con la stipula delle “Linee guida per gli uffici giudiziari di Roma” approvate il 9 maggio 2019 che, pur non sottoscritte dalla Corte d'Appello, sono mutuabili in questa sede in quanto rispondenti ai principi sopra richiamati”.³²

32 C. Appello di Roma, sezione famiglia e per i minorenni, 8 marzo 2021, n. 108, cit.

ALLORA, COSA FARE? COME INTERVENIRE? COME RICONOSCERE LA VIOLENZA?

Basterebbe adottare le raccomandazioni chiarissime fornite dal GREVIO in relazione all'applicazione e implementazione dell'art. 31 della Convenzione di Istanbul, riportate di seguito:

188. Il GREVIO sollecita urgentemente le autorità italiane affinché adottino le misure necessarie, comprese eventuali modifiche legislative, per garantire che i tribunali competenti abbiano il dovere di esaminare tutte le problematiche legate alla violenza contro le donne al momento di stabilire l'affidamento ed i diritti di visita, nonché di valutare se tale violenza legittimi una richiesta di limitazione dei diritti di affidamento e di visita. A tal fine, le autorità dovrebbero:

RACCOMANDAZIONI

GREVIO

1.

valutare modifiche legislative, per riconoscere in modo esplicito la necessità di tener conto degli episodi di violenza che rientrano nella Convenzione di Istanbul in sede di determinazione dell'affidamento e dei diritti di visita dei bambini;

2.

adottare misure che formalizzino un processo sistematico per l'analisi preliminare di casi inerenti all'affidamento o ai diritti di visita, al fine di stabilire se la violenza ha rappresentato un problema nella relazione e se è stata denunciata

3.

indagare in modo puntuale su tutte le denunce di violenza, migliorando la collaborazione con i tribunali penali e gli altri organismi coinvolti, comprese, a titolo esemplificativo, le forze dell'ordine, le autorità sanitarie e scolastiche ed i servizi di supporto specializzati di sostegno alle donne

4.

integrare procedure di valutazione del rischio in sede di determinazione dell'affidamento e dei diritti di visita, per tutelare l'interesse migliore del bambino;

5.

assicurarsi che i tribunali possano nominare solo operatori e operatrici, in particolare psicologi e psichiatri infantili, che abbiano conoscenza approfondita della violenza contro le donne e delle disposizioni della Convenzione di Istanbul, per offrire consulenza sui temi dell'affidamento e delle visite in situazioni di violenza contro le donne

RACCOMANDAZIONI GREVIO

6.

vietare l'uso da parte dei consulenti tecnici, degli assistenti sociali dei tribunali dei concetti legati alla "alienazione parentale", o di qualsiasi altro approccio o principio, come il "friendly parent provision" - "buongenitore", che tendono a considerare le madri che segnalano la violenza come "non collaborative" e "non adatte" a fare da genitore, incolpandole del cattivo rapporto tra il genitore violento ed il figlio;

7.


abbandonare la prassi che impone alla vittima e al figlio l'obbligo di prendere parte ad incontri congiunti con l'autore della violenza per raggiungere un accordo sull'affidamento ed i diritti di visita, che equivale ad imporre una mediazione obbligatoria

8.

inserire delle salvaguardie nelle procedure, come ad esempio offrire ai genitori degli appuntamenti separati e creare delle sale d'attesa separate nei tribunali, tenendo dunque conto dello squilibrio di potere tra la vittima e l'autore della violenza e prevenendo il rischio di *ri-vittimizzazione*

9.

garantire un uso adeguato delle disposizioni di legge che consentono di ridurre, revocare e rendere soggetto a tutele il diritto all'affidamento e di visita dell'autore della violenza ogniqualvolta venga accertata una situazione di violenza e promuovere l'attribuzione dei diritti di affidamento e di visita in via provvisoria fin quando tutti gli episodi di violenza contro le donne segnalati non siano stati adeguatamente valutati.



Queste misure dovrebbero essere accompagnate da un'adeguata formazione e dall'elaborazione di linee guida specialistiche, volte a sensibilizzare gli operatori e le operatrici interessati sugli effetti dannosi della violenza sui bambini, compresi quelli testimoni di episodi di violenza, e ad informarli sulle disposizioni della Convenzione di Istanbul in merito alla definizione dei diritti di affidamento e di visita. Tali linee guida dovrebbero sostituire le metodologie e le linee guida esistenti, che tendono a ridurre la violenza ad un conflitto, promuovendo la mediazione, senza tenere debitamente conto della violenza stessa, facendo ricorso a concetti discutibili come la "alienazione parentale", che mette in primo piano il mantenimento del rapporto figlio-genitore a tutti i costi, al di là della violenza. I progressi in questo campo dovrebbero essere valutati tramite dati e analisi della giurisprudenza, che mostrino come i tribunali considerino gli episodi di violenza e come motivino le proprie decisioni in merito all'affidamento e ai diritti di visita.



A cura di:

AVV. TITTI CARRANO
AVV. ELENA BIAGGIONI

Elaborazione dati:

DOTT.SSA PAOLA SDAO

Con il contributo di:

AVV. ETHEL CARRI
AVV. MARIA CRISTINA CAVALIERE

CENTRI E AVVOCATE CHE HANNO PARTECIPATO ALL'INDAGINE:

Amica Donna - Chianciano Terme (SI)	Roberta Bemoccoli
Ananke - Pescara	Giuseppina Corti
Artemisia - Firenze	Barbara Aguglia e Maria Tamma
Attivamente Coinvolte - Pizzo (VV)	Stefania Figliuzzi
Belluno Donna - Belluno	Cristiana Riccitiello
Casa delle donne - Brescia	Barbara Botti
Casa delle Donne - Viareggio (LU)	Federica Lucchesi e Elisa Stella Montemagni
Casa delle donne contro la violenza - Modena	Gabriella Alboresi, Vittoria Foschi, Silvia Rinaldi e Monica Severi
Casa delle donne per non subire violenza - Bologna	Elisa Battaglia, Sabrina Pagliani, Elena Tasca e Cinzia Verucci
Casa di Accoglienza delle Donne Maltrattate - Milano	Maria Faustina Serrao
Centri Antiviolenza E.M.M.A. - Torino	Silvia Lorenzino
Centro antiviolenza Luna - Lucca	Simona Selvanetti
Centro contro la violenza alle donne Roberta Lanzino - Cosenza	Chiara Gravina
Centro Donna Lilith - Latina	Maddalena Di Girolamo e Cinzia Oppedisano
Cerchi d'acqua - Milano	Barbara Carattoni e Mariagrazia Russo
Cooperativa sociale Alice - Prato	Lorenza Razzi
Cooperativa sociale E.V.A. - Caserta	Concetta Gentili
Coordinamento Donne - Trento	Paola Paolazzi
Donne contro la violenza - Merano (BZ)	Sabine Ruedl
Donne Insieme Val d'Elsa - Colle Val d'Elsa (SI)	Alice Giomi e Caterina Suchan
EOS - Varese	Maria Cristina Cavaliere e Marzia Giovannini
GEA - Bolzano	Barbara Vetrari
Il Cerchio delle relazioni - Genova	Michela Sarcletti
Libera...Mente Donna - Perugia	Sara Pasquino
Linea Rosa - Ravenna	Cristina Magnani
Nondasola - Reggio Emilia	Etelina Carri, Annalisa Ferrari e Gloria Bigi
Olympia De Gouges - Grosseto	Lucia Scotto
Osservatorio Giulia e Rossella - Barletta (BA)	Maria Cristina Capurso
Risorse Donna - Atina (FR)	Ilenia Vittiglio
Rompi il Silenzio - Rimini	Roberta Calderisi e Michela Zangheri
Safiya - Bari	Isabella Rinaldi
SOS Rosa - Gorizia	avv. Marzia Pauluzzi
Thamaia - Catania	Giusi Incardona e Maria Angela Chisari
Vivere Donna - Carpi (MO)	Cinzia Sala, Beatrice Malavasi e Laica Montanari
Voce Donna - Pordenone	Alessandra Marchi

L U G L I O 2 0 2 1

Indagine realizzata grazie al contributo di

K E R I N G
F O U N D A T I O N



D.i.Re

Donne in Rete contro la violenza